

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
Proposta di convalida dell'elezione del deputato Eraldo Isidori, proclamato nella XIV Circoscrizione Marche	4
AVVERTENZA	5

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 1° dicembre 2010.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.40 alle 14.45, ha esaminato la posizione del deputato Eraldo Isidori ai fini del giudizio di eleggibilità.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 1° dicembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Andrea ORSINI.

La seduta comincia alle 14.45.

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Andrea ORSINI, *presidente*, invita il vicepresidente Pisicchio, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sull'istruttoria svolta dal Comitato.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle*

incompatibilità, ricorda che nella riunione del 24 novembre 2010 il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha concluso, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, l'istruttoria sulla carica di componente del consiglio di amministrazione di Eurofidi ricoperta dal deputato Maurizio Grassano.

Come risulta dallo statuto, Eurofidi è una società consortile per azioni avente come oggetto sociale l'attività di garanzia collettiva dei fidi, nell'ambito della quale possono essere prestate garanzie personali e reali e stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio. Tali previsioni statutarie sono sostanzialmente identiche a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326. Tra i soci di Eurofidi figurano la regione Piemonte e varie casse di risparmio ed istituti bancari; nel bilancio 2009 figurano contributi di enti pubblici, tra i quali anche contributi statali erogati in forza della legge n. 108/1996 (recante disposizioni in materia di usura e con la quale è stato istituito un fondo a carico del bi-

lancio dello Stato per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi).

Eurofidi è il più grande confidi italiano e uno dei più rilevanti soggetti di garanzia fidi europei. Obiettivo della società, iscritta nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico bancario (e pertanto sottoposta alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, al pari delle banche e degli altri intermediari finanziari), è agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese.

Nel corso dell'istruttoria – nell'ambito della quale il Comitato ha ascoltato il deputato Grassano nella riunione del 17 novembre 2010 – non è stato possibile verificare compiutamente, sotto il profilo dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, l'effettivo godimento da parte di Eurofidi di contributi statali in via ordinaria, al di là di quelli che, come si evince dalla documentazione trasmessa al Comitato, risultano comunque essere stati concessi ad Eurofidi nel biennio 2008-2009.

Il Comitato ha, peraltro, proceduto all'esame del distinto profilo relativo alla riconducibilità alle previsioni dell'articolo 3 della legge n. 60 del 1953 dell'attività di garanzia dei fidi svolta dalla società consortile in oggetto.

A tale ultimo riguardo, il Comitato ha unanimemente convenuto che l'attività di garanzia collettiva dei fidi appare assimilabile ad un'attività di natura finanziaria (in quanto funzionale all'accesso al credito) suscettibile di essere ricondotta alla fattispecie di cui all'articolo 3 della legge n. 60 del 1953, a norma del quale i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche in « istituti bancari o società per azioni che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie ».

Del resto, nella stessa relazione degli amministratori agli azionisti sulla gestione della società, emessa in data 25 marzo 2010 e trasmessa al Comitato, si sottolinea che Eurofidi « persegue l'obiettivo di trasformarsi in "Banca di Garanzia" ».

In ragione della accessorietà delle funzioni svolte rispetto all'attività creditizia e

del carattere finanziario che le stesse funzioni conseguentemente presentano, il Comitato ha, quindi, ritenuto che l'attività svolta da Eurofidi ricada nelle previsioni dell'articolo 3 della legge n. 60 del 1953.

In conclusione, propone, a nome del Comitato, che la Giunta, per i motivi sopra esposti, accerti, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 60 del 1953, l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di componente del consiglio di amministrazione di Eurofidi ricoperta dal deputato Maurizio Grassano.

Andrea ORSINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, passa alla votazione della proposta del Comitato di accertamento della incompatibilità. Avverte che, trattandosi di una proposta di accertamento della incompatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento della Giunta qualora essa fosse respinta si intenderà che la Giunta abbia deliberato nel senso della compatibilità.

Pone in votazione la proposta del Comitato di accertare la incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di componente del consiglio di amministrazione di Eurofidi ricoperta dal deputato Maurizio Grassano.

La Giunta approva all'unanimità.

Andrea ORSINI, *presidente*, avverte che sarà data immediata comunicazione al Presidente della Camera della dichiarazione di incompatibilità, ai fini del conseguente invito ad optare da indirizzare al deputato Grassano.

Proposta di convalida dell'elezione del deputato Eraldo Isidori, proclamato nella XIV Circoscrizione Marche.

Andrea ORSINI, *presidente*, avverte che nella riunione odierna il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha svolto, ai fini del giudizio sull'ineleggibilità, l'istruttoria sulla posizione dell'onorevole Eraldo Isidori, proclamato dal Presidente della Camera

nella seduta del 19 ottobre 2010, in sostituzione del dimissionario onorevole Roberto Zaffini, per la lista n. 10 – Lega nord nella XIV Circoscrizione Marche.

Con riferimento alla posizione dell'onorevole Isidori non sono stati presentati ricorsi che attengano al profilo dell'ineleggibilità.

L'onorevole Isidori ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento della Giunta, che, all'atto della candidatura, era pensionato e non ricopriva alcuna carica né esercitava funzioni imprenditoriali o professionali.

Il Comitato propone, pertanto, alla Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, di prendere atto dell'eleggibilità del deputato Eraldo Isidori.

La Giunta concorda.

In conformità alla verifica dei risultati elettorali già compiuta in occasione della relazione di verifica dei poteri per la XIV Circoscrizione Marche, svolta nella seduta della Giunta dell'8 ottobre 2008, la Giunta, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, propone all'Assemblea la convalida dell'elezione del deputato Eraldo Isidori.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI